

# LE INDENNITA' DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA' PUBBLICA

<p style="color: red;"><b>Indennità di funzione per le posizioni organizzative</b></p> <p style="color: red;"><b>CCNL 1998/2001</b></p>	<p><u><a href="#">ART. 36</a></u> Al dipendente con funzione di Posizione Organizzativa compete un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di € <b>1.549,37</b> ad un massimo di € <b>9.296,22</b> corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell'indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.</p> <p>Nel casi in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto.</p>
<p style="color: red;"><b>Indennità di preavviso</b></p> <p style="color: red;"><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><u><a href="#">ART.39</a></u>- La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso(dai 2 ai 4 mesi a seconda dell'anzianità di servizio).</p>
<p style="color: red;"><b>Indennità di Pronta Disponibilità</b></p> <p style="color: red;"><b>D.P.R. 270/1987</b></p>	<p><u><a href="#">ART.18</a></u>-Nella misura di € <b>20,66</b> lorde per ogni giornata (12 ORE)</p>
<p style="color: red;"><b>Indennità di profilassi antitubercolare</b></p> <p style="color: red;"><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><u><a href="#">ART.44-COMMA 2</a></u>-Nella misura fissa ed uguale per tutti di € <b>0,15</b> giornaliera per il personale operante in reparti o unità operative fisiologiche (pneumologiche), ai sensi della legge 9 aprile 1953, n.310 e successive modificazioni. <b>SOPPRESSA</b></p>
<p style="color: red;"><b>Indennità di Bilinguismo</b></p> <p style="color: red;"><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><u><a href="#">ART.44-COMMA 2</a></u> Nelle misure di cui all'art. 52 del D.P.R. 270/1987.</p> <p>Al personale in servizio nelle aziende e negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale <b>Valle d'Aosta</b> e nelle province autonome di <b>Trento e Bolzano</b>, nonché <b>nelle altre Regioni a statuto speciale</b> in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.</p>

<p><b>Indennità di turno</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><a href="#"><u>ART.44-COMMA 3</u></a> Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed <b>operante in servizi articolati su tre turni</b>, compete una indennità giornaliera, pari a <b>€ 4,39</b>.          Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.</p>
<p><b>Indennità giornaliera (comma 4)</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><a href="#"><u>ART.44-COMMA 4</u></a>-Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali dal I all'VII livello retributivo, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda o dell'ente <b>per almeno dodici ore giornaliere</b> ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a <b>€ 1,81</b>.          Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio. L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.</p>
<p><b>Indennità di giornata per i Coordinatori</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><a href="#"><u>ART.44-COMMA 4</u></a>-Agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche - che non effettuano i turni ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura - compete <b>un'indennità mensile</b>, lorda di <b>€ 25,82</b>, non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6.</p>
<p><b>Indennità di Terapia Intensiva e Sala Operatoria</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><a href="#"><u>Art.44-COMMA 6</u></a>-Al personale infermieristico per ogni giornata di effettivo servizio prestato (e per i riposi compensativi) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: <b>€ 4,13</b></p>
<p><b>Indennità di terapie sub-intensive, di nefrologia e dialisi</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><a href="#"><u>Art.44-COMMA 6</u></a>-Al personale infermieristico per ogni giornata di effettivo servizio prestato (e per i riposi compensativi) nelle nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: <b>€ 4,13</b></p>
<p><b>Indennità di malattie infettive (comma 6)</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><a href="#"><u>Art.44-COMMA 6</u></a>-Al personale infermieristico per ogni giornata di effettivo servizio prestato (e per i riposi compensativi) nei servizi di malattie infettive: <b>€ 5,16</b></p>

<p><b>Indennità di giornata per Terapie Intensive e Sale Operatorie</b></p> <p><b>CCNL 1994/1997</b></p>	<p><b><u>Art.44-COMMA 6</u></b>-Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di V, VI e VII, operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile, lorda di € <b>28,41</b>, non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6.</p>
<p><b>Indennità per lavoro notturno</b></p> <p><b>CCNL 2002/2005</b></p>	<p><b><u>ART. 25 COMMA 1:</u></b> Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € <b>2,74</b> lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.</p>
<p><b>Indennità per servizio festivo</b></p> <p><b>CCNL 2002/2005</b></p>	<p><b><u>ART. 25 COMMA 2:</u></b> Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € <b>17,82</b> lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a €<b>8,91</b> lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.</p>
<p><b>Indennità di Rischio Radiologico</b></p> <p><b>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÀ II BIENNIO ECONOMICO 2000- 2001</b></p>	<p><b><u>ART.5-COMMA 1</u></b>-Al personale esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, viene corrisposta sotto forma di rischio radiologico l'indennità nella misura di € <b>103,29</b> mensili lorde.</p>
<p><b>Indennità di coordinamento-parte fissa e variabile</b></p> <p><b>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÀ II BIENNIO ECONOMICO 2000- 2001</b></p>	<p><b><u>ART.10</u></b>-L'indennità di coordinamento si compone di una parte annua fissa e ricorrente (€ <b>1.549,37</b>) ed una variabile (per un massimo di € <b>1.549,37</b>). L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.</p> <p>6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.</p>
<p><b>Indennità per l'Assistenza Domiciliare</b></p> <p><b>CCNL 2002/2005</b></p>	<p><b><u>ART. 26 - Indennità per l'assistenza domiciliare</u></b></p> <p>Al personale del ruolo sanitario che espleta in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € <b>5,16</b> lordi.</p> <p>2. L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.</p>

**Indennità SERT**

**CCNL 2002/2005**

**ART. 27 - Indennità SERT**

Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura di € 5,16 lordi.

2. L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995 ove spettanti.

Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

**Indennità professionale  
specificata Ds-**

**CCNL 2002/2005-  
BIENNIO ECONOMICO  
2004/2005**

**Art. 7-Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.**

1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1.9.2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l'indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.

2. Con decorrenza 1 gennaio 2004, l'indennità professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad € 340,86, è rideterminata in € 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica .

3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL